

CONSIGLIO D'EUROPA
CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI

Magna carta dei giudici (*) (**)

Principi fondamentali

Stato di diritto e giustizia

1. - La magistratura costituisce uno dei tre poteri di ogni Stato democratico. È sua missione garantire la stessa esistenza dello Stato di diritto e assicurare in tal modo un'appropriata applicazione del diritto in maniera imparziale, giusta, equa ed efficace.

Indipendenza dei giudici

2. - L'indipendenza e l'imparzialità del giudice sono precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia.

3. - L'indipendenza del giudice deve essere ordinamentale, funzionale e finanziaria. Essa deve essere garantita rispetto agli altri poteri dello Stato, agli utenti della giustizia, agli altri giudici ed alla società in generale, a mezzo di norme di diritto interno della fonte più elevata. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l'indipendenza della magistratura.

4. - L'indipendenza del giudice deve essere garantita riguardo all'attività giudiziaria, in particolare nel reclutamento, nella nomina a durata indeterminata sino all'età pensionistica, nelle promozioni, nell'immobilità, nella formazione, nell'immunità giudiziaria, nella disciplina, nella remunerazione e nello stanziamento di bilancio della giustizia.

Garanzie di indipendenza

5. - Le decisioni sulla selezione, la nomina e la carriera debbono essere basate su criteri obiettivi determinati dall'organo di tutela dell'indipendenza.

6. - I procedimenti disciplinari debbono essere trattati innanzi ad organo indipendente, con la possibilità di impugnazione innanzi ad un tribunale.

7. - Sulla base di consultazioni con la magistratura, lo Stato deve assicurare le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie all'adeguato funzionamento della giustizia. Il giudice deve beneficiare di una remunerazione e di un sistema previdenziale adeguati e garantiti dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza.

8. - La formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura. La formazione è un importante elemento di garanzia dell'indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell'efficacia del sistema giudiziario.

9. - La magistratura deve essere coinvolta in tutte le decisioni che si riflettono sull'esercizio delle funzioni giudiziarie (organizzazione dei tribunali, procedure, altra legislazione).

10. - Nell'esercizio della giurisdizione, il giudice non può essere destinatario di alcun ordine o istruzione, né sottoposto ad alcuna pressione di gerarchia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme di diritto.

11. - I giudici debbono assicurare la parità delle armi tra il pubblico ministero e la difesa. Uno statuto di indipendenza dei pubblici ministeri costituisce un'esigenza fondamentale dello Stato di diritto.

12. - I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la missione della magistratura nella società.

Organo di tutela dell'indipendenza

13. - Al fine di garantire l'indipendenza dei giudici, ciascuno Stato deve costituire un Consiglio superiore della magistratura o altro organo specifico, anch'esso indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, munito delle più ampie prerogative per ogni aspetto relativo al loro statuto, nonché all'organizzazione, al funzionamento ed all'immagine delle istituzioni giudiziarie. Il consiglio deve essere composto o esclusivamente di magistrati, o quantomeno di una maggioranza sostanziale di magistrati eletti dai loro pari. Il Consiglio superiore della magistratura è tenuto a rendicontare quanto alle sue attività e alle sue decisioni.

Accesso alla giustizia/trasparenza

14. - La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario.

15. - Il giudice deve adoperarsi per assicurare l'accesso a una soluzione delle controversie rapida, efficace ed a costi ragionevoli; deve contribuire alla promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

16. - Gli atti processuali e i provvedimenti del giudice debbono essere redatti in linguaggio accessibile, semplice e chiaro. Il giudice deve pronunciare sentenze motivate, in pubblico, entro un termine ragionevole, sulla base di un'udienza equa e pubblica. Il giudice deve utilizzare tecniche appropriate di gestione del processo e del carico di lavoro (*case management*).

17. - L'esecuzione dei provvedimenti giudiziari è componente essenziale del diritto al processo equo ed è garanzia dell'efficacia della giustizia.

Deontologia e responsabilità

18. - L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione.

19. - In ciascun paese le violazioni suscettibili di dar luogo a sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare debbono essere definiti nella legge statutaria di magistratura o di ordinamento giudiziario.

20. - Il giudice deve rispondere penalmente, secondo la legge ordinaria, per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni. A carico del giudice non deve sussistere responsabilità penale per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, in caso di violazioni non dolose.

21. - Il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni. Qualsiasi rimedio per le altre disfunzioni della giustizia dà luogo esclusivamente a responsabilità dello Stato.

22. - Non compete al giudice, eccetto che in caso di dolo, l'essere esposto a qualsiasi responsabilità personale, e ciò neppure a seguito di rivalsa dello Stato.

Tribunali internazionali

23. - I presenti principi trovano applicazione, *mutatis mutandis*, ai giudici dei tribunali europei ed internazionali.

(*) Presentazione: in occasione del proprio decimo anniversario, il CCJE ha adottato, nel corso dell'undicesima adunanza in *plenum*, una Magna carta dei giudici (principi fondamentali), volta a sintetizzare e codificare le principali conclusioni contenute nei pareri già adottati. Ciascuno dei dodici pareri già emessi dal CCJE all'attenzione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa contiene le considerazioni complementari sulle tematiche trattate nel presente testo (v. <www.coe.int/ccje>).

(**) Versione non ufficiale in lingua italiana, condotta sugli originali inglese e francese, a cura di R. SABATO, *Past President* e componente dell'ufficio direttivo del consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), nonché componente del gruppo di lavoro Magna carta (CCJE-MC). «Traduzione italiana della Magna carta dei giudici - CCJE (2010) 3 Final» by Raffaele Sabato is licensed under a Creative Commons Attribution - Non opere derivate 3.0 Unported License.